



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai Signori

Magistrati

dott. Antonella Zampolli	Presidente
dott. Aldo Crapanzano	Consigliere
dott. Giuseppe De Rosa	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 310 del Ruolo
Generale dell'anno 2009

TRA

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A., (C.F.
03591520287), rappresentato e difeso dall'Avv.to SOLINAS
GIANNI e dall'Avv.to e con domicilio eletto in GALLERIA
MATTEOTTI 9 VE/MESTRE

PARTE APPELLANTE

CONTRO

██
██
rappresentato e difeso dall'Avv.to
POLATO PAOLO e dall'Avv.to e con domicilio eletto in VIA C. BATTISTI, 7
MESTRE

PARTE APPELLATA



CONCLUSIONI

sentenza Tribunale di Treviso n. 1671/2008 del 18.6.2008 depositata il 15.7.2008

Conclusioni parte appellante In via

preliminare:

a) dichiarare prescritte le domande attoree di annullamento degli ordini di acquisto, nonché prescritte le domande di risarcimento dei danni ad esse collegate; nel merito: voglia l'III.ma Corte riformare la sentenza impugnata per le motivazioni esposte in narrativa laddove dichiara la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di forma scritta e per l'effetto, condannare la signora [REDACTED] alla restituzione dell'importo complessivamente corrisposto di euro 100.308,81 dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa in esecuzione alla sentenza di primo grado e precisamente euro 22.127,90 a titolo di controvalore dei titoli realizzato dalla vendita avvenuta in data 10.10.2008 ed euro 78.182,16 a titolo di capitale investito maggiorato degli interessi nonché di spese del giudizio di primo grado oltre accessori di legge corrisposto in data 21.10.2008, oltre interessi dalla data del 22.10.2008 all'effettivo;

voglia l'III.ma Corte, respingere, in ogni caso, tutte le ulteriori domande avanzate dalla signora [REDACTED] per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, in quanto infondate in fatto e diritto;

voglia l'III.ma Corte, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado ed accoglimento della domanda di nullità del contratto di vendita o comunque di nullità dell'operazione di acquisto dei bond argentini, confermare la condanna dalla signora [REDACTED] alla restituzione dei titoli argentina meglio descritti in atto a favore di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché alla restituzione delle cedole incassate per un complessivo importo di euro 17.326,43 oltre interessi dai singoli incassi al saldo; nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree di annullabilità e/o risarcimento, accertare il reale danno subito dalle attrici - odierne appellate dando ingresso eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore



documentazione o informazione ritenuta opportuna, sulla base dei criteri che verranno individuati dalla Corte, quale sia il valore residuo degli strumenti finanziari acquistati nel corso del rapporto con la banca delle attrici nonché l'effettivo lucro conseguito dalle medesime nel corso del rapporto stesso con necessario confronto tra tale risultato e quello che i clienti avrebbero ricavato lasciando le disponibilità nel conto corrente e, comunque, tenendo presente il valore dei titoli e delle cedole incassate ed in ogni caso limitare il risarcimento ai sensi del 1° comma dell'art. 1227 c.c.; con vittoria di spese. Conclusioni parte appellata nel merito: Respingersi le domande ed eccezioni tutte proposte da parte appellante in proprio atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa; confermarsi integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Treviso n. 1671/08 in data 18/06-15/07/2008 Rep.

2545/08, nella parte in cui: “Definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa, 1) dichiara la nullità delle operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina di cui è causa, datate 23/04/98 (due acquisti di bond argentini), 1/12/98 e 1/06/99; 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Friulcassa s.p.a.; 3) condanna Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a versare a [REDACTED] € 58.824,08 oltre agli interessi legali dalle date di addebito delle singole somme in

conto corrente al saldo”, e per l'effetto accogliersi e/o confermarsi le conclusioni nel merito e in via istruttoria di prime cure sotto testualmente riportate: nel merito, in principalità, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina: Codice ISIN DE0001974608 per nominali Euro 9.669,38 apparente acquisto del 1.6.1999; codice ISIN XS00863333472 per nominali Euro 5.000,00 apparente acquisto del 23.4.1998; codice ISIN XS0086333472 Rep Arg. 8,125 Euro 25.000,00 apparente acquisto del 23.4.1998; codice ISIN XS0088590863 Rep. Arg. FRN 2005, ITL 90.000.000 apparente acquisto del 1.12.1998 (meglio descritti in atti)



attesa la grave violazione dell'art. 17 e ss. Del d.lgs. 415/96; art. 21 e ss. D.lgvo 58/98, Legge 1/1991 e dei regolamenti CONSOB ad essi collegati; per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa; accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommante complessivamente ad Euro 86.150,51 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi ed a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore dell'attrice per le motivazioni in fatto e diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

In subordine: accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui agli art. 17 e ss del d.lgs. 415/96; art. 21 e ss D.lgvo 58/98, Legge 1/1991 e dei regolamenti CONSOB ad essi collegati, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in Euro 86.150,51 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo. In via ulteriormente gradata:

nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina: Codice ISIN DE0001974608 per nominali Euro 9.669,38 apparente acquisto del 1.6.1999; codice ISIN XS00863333472 per nominali Euro 5.000,00 apparente acquisto del 23.4.1998; codice ISIN XS0086333472 Rep Arg. 8,125 Euro 25.000,00 apparente acquisto del 23.4.1998; codice ISIN XS0088590863 Rep. Arg. FRN 2005, ITL 90.000.000 apparente acquisto del 1.12.1998 (meglio descritti in atti), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. C.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca convenuta consistente nella reiterata violazione degli artt. 17 e ss del d. lgs. 415/96, della Legge 1/1991 e dei regolamenti CONSOB ad essi collegati, per le motivazioni in fatto e diritto esposte in narrativa.



Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi banca convenuta alla ripetizione a favore degli odierni attori delle somme oggetto delle predette negoziazioni finanziarie, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla signora [REDACTED] in conseguenza del grave inadempimento contrattuale perpetrato dalla medesima convenuta, nella misura che emergerà in corso di causa o si riterrà di giustizia.

In ogni caso:

spese ed onorari di lite integralmente rifulsi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6.3.2007 [REDACTED], premesso che lei e la madre Verena Pavantra il 1998 ed il 1999 avevano deciso di investire euro 86.150,51 perché indotte a farlo da funzionari di Friulcassa S.p.a., che contrariamente a quanto immaginavano l'investimento era stato disposto su titoli della

Repubblica Argentina, quindi ad alto rischio, che solo nell'anno 2000 la Banca aveva loro consegnato il documento sui rischi generali dell'investimento, che il comportamento della Banca era censurabile sotto numerosi profili e, comunque, anche per la violazione del dovere di informazione, citata Friulcassa S.p.a., chiedeva che venisse dichiarata la nullità del contratto d'acquisto dei titoli o che il contratto venisse annullato o dichiarato risolto e condannata la convenuta al risarcimento del danno.

Ritualmente citata si costituiva Friulcassa S.p.a. contestando le affermazioni attoree e, premesso il proprio difetto di legittimazione passiva per avere trasferito il ramo d'azienda alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., chiedeva di essere estromessa dal giudizio.

Ritualmente citata si costituiva la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. chiedendo che la domanda venisse respinta. Con sentenza n. 1671/2008 del 18.6.2008 il Tribunale di Treviso, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Friulcassa S.p.a., rilevato che le operazioni d'acquisto erano state fatte il 1.12.1998



ed il 1.6.1999 in assenza di prova scritta degli ordini d'acquisto, che vi era violazione della forma obbligatoria, dichiarava la nullità dei contratti e, detratto quanto percepito medio termine dalle attrici per il possesso dei titoli, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 58.824,08, condannava le attrici alla restituzione dei titoli e la Banca al pagamento delle spese di lite.

Con atto di citazione 10.12.2008 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. impugnava la decisione, chiedendone la riforma. Ritualmente citata si costituiva [REDACTED] chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6.6.2016

Motivi della decisione

La vicenda in discussione è stata oggetto (in casi diversi) di molte decisioni ed è sufficiente richiamare l'indirizzo più recente del Giudice di legittimità per giungere alla corretta definizione delle domande.

Secondo il criterio giurisprudenziale della ragione più liquida, escluso il profilo di nullità sollevato dall'odierna appellata perché gli ordini di acquisto non avevano avuto forma scritta (cfr., Cass.

12.2.2016 n. 2816) e, ritenuta infondata l'eccezione di estinzione del diritto fatto valere in giudizio per intervenuta prescrizione quinquennale (si tratta, infatti di responsabilità contrattuale), il profilo di esame assorbente resta solo quello dell'adeguatezza delle operazioni intraprese alla luce dell'obbligo di informazione che incombe (anche come onere istruttorio) sull'intermediario. Nel caso si trattava di ordini di acquisto di obbligazioni Argentine avvenuto tra il mese di aprile del 1998 ed il mese di giugno del 1999, allorchè, come rilevato dalla CTU, il rating assegnato ai titoli in questione era Ba3 eB3 o BB- e B-, quindi corrispondente ad un giudizio internazionale di investimento medio basso (“...capacità di rimborso incerta in presenza di avverse condizioni di mercato. La capacità di onorare il servizio del debito è molto bassa nel lungo periodo”).



Ricordando che non si trattava di investitori professionali, ma di persone “comuni” con capacità e competenza nel miglior caso medie o medio basse sotto il profilo finanziario, la responsabilità della Banca appare evidente (“...*l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni [violazione obblighi informativi] da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”, attraverso l'impiego del giudizio controfattuale e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, si da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva*” (cfr., Cass. 9.2.2016 n. 5514).

In altri termini il giudizio di adeguatezza deve avere un connotato pervasivo che, tenuto conto di ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della vicenda porti a valutare se l'informazione sia stata o meno adeguata. Il che è presupposto indefettibile della legittimità dell'esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario, perché solo a fronte di un'adeguata informazione può ritenersi che il cliente abbia consapevolmente individuato, in relazione alle proprie esigenze, lo strumento nel quale investire, assumendosene l'alea (così, Cass.

27.4.2016 n. 8394, proprio in tema di obbligazioni Argentina; Cass.

16.3.2016 n. 5250 secondo cui in tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque



compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, a situazione di mercato; Cass.

19.1.2016 n.816 sull'irrelevanza di precedenti investimenti ad alto rischio da parte dello stesso cliente).

Ne viene, perciò, che l'intermediario non può liberarsi dalle conseguenze dei propri comportamenti sol perché vi siano stati eventuali, precedenti, investimenti rischiosi o sia mancata la piena e puntuale dichiarazione dell'investitore sul proprio profilo di rischio, con il che, sempre l'intermediario, non può invocare il profilo dell'art. 1227 cc., che richiede la collaborazione anche soggettiva del creditore nella causazione del danno.

Quanto alla misura del risarcimento (unica domanda accoglibile una volta fatta valere la responsabilità contrattuale per difetto di informazione), la Corte Suprema di Cassazione precisa che “...*in ordine alla liquidazione del danno, la sentenza impugnata ha fatto poi riferimento alla perdita del capitale investito, in tal modo conformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prestazione del servizio di negoziazione di titoli, secondo cui il pregiudizio derivante dall'acquisto di titoli ad alto rischio, posto in essere dall'intermediario finanziario senza adempiere i propri obblighi informativi nei confronti del cliente, consiste nell'imposizione a carico di quest'ultimo di un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, e può dunque essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, a meno che non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione della domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia conservati nel proprio patrimonio (cfr. Cass., Sez. I, 31 dicembre 2013, n. 28810)*” (cfr. Cass. 10.8.2016 n. 16939, che ricorda al Giudice di



merito come si debba tener conto anche di quanto eventualmente incassato per effetto della vendita dei titoli *medio termine* avvenuta).

In sintesi, quindi, tenuto conto dei limiti della domanda risarcitoria svolta in atti e ricordato che il CTU a pag. 89 della relazione depositata il 5.8.2015 precisa che il valore investito era pari ad euro 86.150,50, che risultano incassate cedole per euro 18.169,94, che, infine, il valore attuale dei titoli è uguale a zero (considerazione che appare alla Corte prudenziale rispetto ad ipotesi astratte di mercato), ritiene il Collegio che il calcolo del danno e delle eventuali restituzioni (anche per l'incasso derivato dalla vendita dei titoli) dovrà essere fatto partendo dal valore di investimento, cui aggiungere interessi compensativi calcolati al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato fino al momento dell'incasso della prima cedola. Sottratta la stessa, la risultante andrà rivalutata con gli interessi come indicati fino all'incasso della seconda e così via fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Alla somma definitiva andranno aggiunti gli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione III[^] civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:

-rigetta l'appello principale ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado da ██████████, in riforma della sentenza 18.6.2006 Tribunale di Treviso, condanna Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. al risarcimento del danno cagionato all'appellata calcolato partendo dal valore di investimento, cui aggiungere interessi compensativi calcolati al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato fino al momento dell'incasso della prima cedola. Sottratta la stessa, la risultante andrà rivalutata con gli interessi come indicati fino all'incasso della seconda e così via fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Alla somma definitiva andranno aggiunti gli interessi legali.



-condanna Cassa di Risparmio del veneto S.p.a. al pagamento delle spese di CTU e di quelle del grado liquidate queste ultime in complessivi euro 3.200 di cui euro 130 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Venezia, li 3 ottobre 2016

Il Consigliere est.

dott. Antonella Zampolli

Il Presidente *dott. Giuseppe de Rosa*

